

## L'OPINIONE

## BILANCIO

## Contributi sulle rimanenze: il confine delle semplificazioni

di Raffaele Marcello | 13 Ottobre 2026

*Quando un contributo finanzia l'acquisto di merci destinate alla vendita, la sua contabilizzazione non può prescindere da ciò che resta in magazzino a fine esercizio. La difficoltà nasce soprattutto se una parte dei beni è stata venduta e un'altra è ancora in giacenza. Ripartire correttamente il beneficio è necessario, ma non sempre serve ricostruire ogni singolo acquisto: le semplificazioni sono possibili, a condizione che non incidano in modo significativo sui valori di bilancio.*

### Premessa

Il **trattamento contabile dei contributi riconosciuti per l'acquisto di merci** può diventare meno immediato di quanto sembri. Iscrivere il contributo nel conto economico, infatti, è soltanto una parte del lavoro. Quando alla chiusura dell'esercizio alcune merci sono ancora in magazzino, occorre tener conto del beneficio anche nella loro valutazione, per non attribuire all'esercizio un risultato che non gli compete.

La difficoltà è ben nota a chi segue imprese con **magazzini a elevata rotazione**: le referenze sono numerose, gli acquisti si susseguono e spesso il contributo riguarda intere categorie di prodotti. Pretendere in ogni caso una ricostruzione analitica può comportare un lavoro considerevole, non sempre giustificato dagli importi in gioco. Si pone allora una domanda concreta: quanto si può semplificare senza compromettere l'attendibilità del bilancio?

La risposta va ricercata nel raccordo tra l'OIC 12, l'OIC 13 e il principio di rilevanza dell'art. 2423, comma 4, c.c.

### Il raccordo tra OIC 12 e OIC 13

L'OIC 12 include tra i **contributi** in conto esercizio anche quelli **relativi all'acquisto di materiali**. Il contributo trova collocazione nella voce A.5, "Altri ricavi e proventi", mentre gli acquisti restano iscritti nella voce B.6 al lordo del beneficio. L'OIC 13, al paragrafo 42, prevede invece che i **contributi acquisiti a titolo definitivo** siano portati a riduzione del costo di acquisto dei beni presenti tra le rimanenze.

Le due disposizioni rispondono alla stessa esigenza: nel magazzino deve figurare il **costo che rimane effettivamente a carico dell'impresa**. Si pensi a una merce acquistata per 100, per la quale sia stato definitivamente riconosciuto un contributo di 20. Il costo da considerare per la giacenza è 80, non 100. Diversamente, verrebbe rinviata agli esercizi successivi anche una parte di costo già coperta dal contributo.

## Il problema dei beni venduti solo in parte

Le cose si complicano quando le **merci agevolate** sono state **vendute solo in parte**.

Ipotizziamo acquisti per 100 e un contributo di 20: se alla chiusura è stato venduto il 60% delle merci e il restante 40% è ancora in magazzino, 12 del beneficio riguardano il venduto e 8 le giacenze finali.

Un simile calcolo è semplice nell'esempio, molto meno nella gestione quotidiana. Con centinaia di articoli, acquisti effettuati in date diverse e agevolazioni riferite a gruppi di merci, seguire il contributo articolo per articolo può diventare particolarmente oneroso. Da qui la tentazione di adottare un **riparto più rapido**, arrivando talvolta ad attribuire tutto il beneficio alle giacenze di fine anno. È una strada praticabile? Dipende dagli effetti che produce sul bilancio.

## La semplificazione incontra un limite

Un punto va chiarito: l'OIC 13 prescrive come valutare le **rimanenze**, ma non autorizza, di per sé, ad adottare qualunque criterio semplificato. Caricare l'intero contributo sulle sole giacenze finali è accettabile soltanto quando la differenza rispetto a un riparto più preciso non è rilevante. In caso contrario il magazzino finirebbe per essere sottovalutato e una parte del risultato riferibile alle merci già vendute verrebbe spostata agli esercizi successivi.

È proprio qui che interviene l'art. 2423, comma 4, c.c. La disposizione permette di **non applicare obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa** se la loro osservanza ha effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. Non significa, però, che la competenza economica possa essere sacrificata per comodità. Se la differenza è modesta, una procedura meno laboriosa ha una sua ragione d'essere. Se invece incide sensibilmente sul valore delle rimanenze o sul risultato d'esercizio, occorre un criterio di imputazione più accurato.

## Servono criteri ragionevoli e verificabili

Ciò non obbliga a seguire il percorso di ogni singolo articolo. Il contributo può essere ripartito, ad esempio, sulla base delle **quantità**, dei **costi** o di **gruppi omogenei di merci**. La scelta dipende dalle caratteristiche del magazzino e dell'agevolazione. L'importante è che il **criterio** abbia una **giustificazione economica**, possa essere verificato e venga utilizzato con continuità.

Conviene inoltre conservare evidenza della natura del contributo, dei beni ai quali si riferisce, della data in cui è maturato il diritto e dei conteggi utilizzati. Non si tratta di aggiungere adempimenti fini a sé stessi, ma di poter ricostruire le scelte effettuate in sede di chiusura e spiegarle in caso di controllo.

## Prima il diritto al contributo

C'è poi una **verifica** che precede qualsiasi riparto: accertare che il contributo spetti effettivamente all'impresa. L'OIC 12 ne collega la rilevazione all'esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirlo; per l'OIC 13, la riduzione del costo delle rimanenze presuppone che il contributo sia stato acquisito a titolo definitivo.

Aver presentato la domanda, o ritenere probabile l'ottenimento dell'agevolazione, non basta. Bisogna esaminare le **condizioni** stabilite dalla norma, dal bando o dal contratto e verificare che il diritto sia maturato. Solo a quel punto ha senso chiedersi quanta parte del beneficio riguardi le merci in giacenza e quanta quelle già vendute.

## Uno sguardo alle prossime semplificazioni

Il tema merita attenzione anche alla luce del lavoro avviato dall'OIC sulle **regole contabili per le imprese di minori dimensioni**. Il 7 agosto 2026 è stata posta in consultazione la Bozza di un **Principio unitario destinato alle micro e piccole imprese**, con osservazioni possibili fino al 28 febbraio 2027. L'intento è alleggerire gli oneri amministrativi senza discostarsi in maniera significativa dai risultati delle regole ordinarie.

Per le **rimanenze**, tuttavia, la Bozza mantiene la previsione secondo cui i contributi in conto esercizio definitivamente acquisiti riducono il costo di acquisto dei beni ancora in magazzino. Non è prevista, almeno nel testo posto in consultazione, una modalità specifica di riparto quando i beni agevolati sono stati venduti soltanto in parte.

A quanto sembra, proprio questo sarebbe un chiarimento utile. Non occorre mettere in discussione la competenza economica; servirebbero piuttosto **indicazioni operative** che aiutino le imprese più piccole a rispettarla, senza costringerle a ricostruzioni analitiche sproporzionate rispetto al beneficio informativo.

Va anche precisato che, sulla base dei documenti OIC pubblicati, non risulta annunciato uno specifico intervento sui contributi collegati alle rimanenze. Gli emendamenti all'OIC 13 pubblicati nel dicembre 2025, applicabili agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2026, hanno interessato altre questioni.

## Semplificare senza alterare il risultato

Il punto, in buona sostanza, è **far seguire al contributo la sorte economica delle merci cui si riferisce**. Per i beni ancora in magazzino, il beneficio riduce il costo delle giacenze; per quelli già venduti, concorre al risultato dell'esercizio. Fra la ricostruzione analitica e le soluzioni più snelle esiste certamente uno spazio di scelta, purché non si producano distorsioni significative nel reddito e nel patrimonio.

Oltre quel limite, non siamo più davanti a una semplice economia di lavoro, ma a una valutazione che deve essere giustificata alla luce dei principi di bilancio.

### Riferimenti normativi:

- Codice civile, art. 2423;
- OIC, Bozza di Principio contabile per le micro e piccole imprese.